

## DECISIONI

### DECISIONE 2013/109/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2013

che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria <sup>(1)</sup>.
- (2) Sulla scorta del riesame della decisione 2012/739/PESC, il Consiglio ha concluso che le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 1° giugno 2013.
- (3) È inoltre necessario modificare le misure riguardanti l'embargo sulle armi per consentire la consegna di materiale militare non letale destinato alla protezione dei civili o alla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione che l'Unione accetta come rappresentante legittimo del popolo siriano e la consegna agli stessi di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, nonché la prestazione alla stessa dell'assistenza tecnica destinata alla protezione dei civili.
- (4) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/739/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2012/739/PESC è così modificata:

(1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è modificato come segue:

- a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
  - "b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato all'uso umanitario o protettivo o alla protezione dei civili, o a

programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, o ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e dell'ONU, ovvero per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione destinato alla protezione dei civili;

- c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione europea e degli Stati membri in Siria o per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione destinati alla protezione dei civili;"

b) è aggiunta la lettera seguente:

- "f) alla prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione destinata alla protezione dei civili;"

(2) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 31

La presente decisione resta in vigore fino al 1° giugno 2013. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti."

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. BURTON

<sup>(1)</sup> GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21.